



# COMUNE di ISOLA DEL CANTONE

## (Città Metropolitana di Genova)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

<b>Deliberazione nr 18 del Registro</b>	<b>RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DL DLGS 19/8/2016 NR 175 (COME MODIFICATE DAL DLGS 16.6.2017 NR 100) PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE</b>
<b>Data 13.12.2022</b>	

In prosecuzione di seduta alla presenza dei consiglieri:

1-GATTO Natale	P		8-MAESTRIPIERI Michela	A	
2-NARDI Christian	P In videoconferenza		9-GAMALERO Armando	P	
3-CORNERO Marco	P		10-TARTAGNI Raffaella	P	
4-BISI Emiliano	P		11-MAZZI Rita	P	
5-REPETTO Rosanna	P				
6-RAVERA Graziella	P				
7-DEMARCHI Aurelio	A				

#### **Punto 3 extra ordine del giorno**

il Presidente chiede ai consiglieri presenti manleva circa l'inserimento di nuovo punto all'ordine del giorno stante l'imminenza della scadenza a termini di legge

il Consiglio nulla eccepisce

Il Presidente, presentato l'oggetto della proposta di deliberazione che si allega al presente verbale si dà parte integrante e sostanziale, provvede ad illustrarne il contenuto con il supporto del Segretario.

**TERMINATA** la relazione il Presidente apre la discussione;

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i colleghi consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

**VISTO** l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze: voti favorevoli **unanimi**

**PRESO ATTO** quindi dell'esito della votazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICONOSCIUTA** la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

**VISTO** il parere favorevole del revisore del conto agli atti

## DELIBERA

**DI PRENDERE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati.

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

**DI DICHIARARE**, con separata, *unanime e conforme* votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la *motivazione di cui alla proposta stessa*.

Null'altro essendoci da portare in deliberazione, essendosi esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente, ringraziando colleghi, dipendenti e pubblico, dichiara la **seduta terminata e sono le ore 18.45**

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

## **Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale**

**IL SINDACO**

### **OGGETTO:**

**Ricognizione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100). Anno 2021. Approvazione.**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Isola del Cantone con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 9.10.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedere art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Isola del Cantone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATA la situazione amministrativo-contabile della società partecipata dall'Ente, già in fase liquidatoria;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il parere dell'organo di revisione verrà assunto in sede di approvazione del bilancio.

### **PROPONE**

1. di approvare la ricognizione al 31.12.2021 relativa alla società in cui il Comune di Isola del Cantone detiene una partecipazione diretta, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, ed analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla società partecipata dall'Ente di cui all'Allegato A);
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P..

**COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE**

**(CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA)**

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute  
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.  
175/2016**

**Dati relativi all'anno 2021**

## **1. Introduzione**

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute:

COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE ----- SCRIVIA AMBIENTE S.r.l. in liq. (4,38%)



**2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente**

In questa sezione viene riportata una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente, nonché delle partecipazioni detenute indirettamente.

**Partecipazione dirette:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
SCRIVIA AMBIENTE in liquidazione	01746070992	4,38%	Liquidazione	

**Partecipazioni indirette:**

Nessuna



### 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

SCRIVIA AMBIENTE S.r.l. in liquidazione - Cod. Fisc. 01746070992

#### Scheda di dettaglio

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01746070992
Denominazione	SCRIVIA AMBIENTE S.r.l. in liquidazione
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	In fase liquidatoria
Anno di inizio della procedura	30.12.2020
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Genova
Comune	Savignone
CAP	16010
Indirizzo	Via Garibaldi, 2

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2020

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0

**Anno 2020**

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	26.052,00	9.174,00	15.058,00	10.723,00	8.644,00

**Attività produttive di beni e servizi**

	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.043.395,00	1.984.859,00	1.886.296,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	13.495,00	0,00	60,00
di cui Contributi in conto esercizio			

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta</b>	4,38%
<b>Codice Fiscale Tramite</b>	
<b>Denominazione Tramite (organismo)</b>	
<b>Quota detenuta dalla Tramite nella società</b>	

**QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO**

<b>Tipo di controllo</b>	nessuno
--------------------------	---------

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si ... sino al 31.12.2020
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a))
<b>Descrizione dell'attività</b>	Gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato</b>	4,38%

<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2 lett. f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)</b>	no
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione)</b>	
<b>Termine previsto per la razionalizzazione</b>	Nessuno
<b>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31.12.2020?</b>	No poichè non necessarie
<b>Note</b>	

**Delibera di C. C. n. 18 del 13.12.2022**

Per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere:

**Favorevole**

Isola del Cantone **12.12.2022**

F.TO Il Responsabile **Dario COTUGNO ADORNO**

Per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere

**Favorevole**

Isola del Cantone **12.12.2022**

F.TO Il Responsabile **Dario COTUGNO ADORNO**

**Delibera di C. C. n. 18 del 13.12.2022**

**Letto Approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
F.TO Natale GATTO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO Luigi GUERRERA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto certifico che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della l. n. 69/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Isola del Cantone, li      **22 DIC. 2022**

Il dipendente incaricato  
F.TO Albino MAZZA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione;

Isola del Cantone,

Il Segretario Comunale  
Luigi GUERRERA